

# AUTORITÀ PORTUALE DI BRINDISI

ORDINANZA n. 15 del 29 agosto 2011

**OGGETTO** Autorizzazione all'occupazione ed uso dell'area demaniale marittima di Sant'Apollinare per i festeggiamenti per i Santi Patroni della Città di Brindisi -**periodo 29.08.2011-07.09.2011. Divieto temporaneo di ormeggio alle Banchine di Sant'Apollinare ed Ex Montecatini.**

Il sottoscritto Prof. Iraklis HARALAMBIDIS, Presidente dell'Autorità Portuale di Brindisi, nominato con Decreto Ministeriale delle Infrastrutture e Trasporti, in data 7 giugno 2011

**VISTA** la richiesta del Comune di Brindisi con nota n. 53113 del 25/08/2011 per l'utilizzo occasionale dell'area demaniale del piazzale di S. Apollinare per il posizionamento delle attrazioni viaggianti in occasione dei festeggiamenti per i Santi Patroni della città;

**VISTA** la nota n.9010 del 26 agosto 2011 con cui questa Autorità ha autorizzato il Comune di Brindisi ad occupare il piazzale di S. Apollinare per i motivi di cui al precedente capoverso, per il periodo 29/08/2011-07/09/2011;

**CONSIDERATO** che, in virtù della suddetta autorizzazione, l'impianto di Sant'Apollinare dovrà essere necessariamente aperto all'uso pubblico;

**TENUTO CONTO** che è tuttavia necessario escludere dall'uso pubblico gli impianti di Feltrinelli e Punto Franco, adottando pertanto misure temporanee di security, così come tra l'altro richiesto dalla locale Capitaneria di Porto con nota n.17874 del 25/08/2011;

**RITENUTO OPPORTUNO** interdire l'ormeggio delle navi alle banchine in argomento per il periodo 29.08.2011-07.09.2011;


**VISTI** gli atti di ufficio;

**VISTA** la legge 28 gennaio 1994,n.84,

**ORDINA**

**Art.1**

Con decorrenza dalle ore 14.00 del 29/08/2011 e sino a tutto il 07/09/2011, è vietato l'ormeggio di navi ed imbarcazioni in genere alle banchine di Sant'Apollinare ed Ex Montecatini.



# AUTORITÀ PORTUALE DI BRINDISI

Sono esclusi dal precedente divieto i mezzi navali della C.P, Polizia di Stato, C.C., VV.FF., ed altre FF.OO., nonché le imbarcazioni delle società autorizzate che effettueranno il servizio trasporto passeggeri durante il periodo sopra indicato.

## Art.2

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.  
Eventuali violazioni saranno perseguite ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni del Codice della Navigazione.

29 AGO. 2011



IL PRESIDENTE  
Prof. Iraklis HARALAMBIDES

